

TRIBUNALE DI PADOVA



Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| DOTT. CATERINA SANTINELLO | PRESIDENTE REL. |
| DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO | GIUDICE |
| DOTT. CATERINA ZAMBOTTO | GIUDICE |

Nel procedimento n. 43/13 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,
vista la proposta di concordato preventivo, con allegato il piano e la documentazione di cui all'art. 161 L.F., depositata in data 12.7.2013 dalla Società Agricola Cooperativa nel termine concesso da questo Tribunale ex art. 161, comma VI, L.F. con provvedimento del 21-22.3.13, successivamente prorogato in data 9-10.5.13;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che la proposta e il piano presentano profili di inammissibilità che giustificano l'attivazione del sub-procedimento ex art. 162, commi 2 e 3, L.F.;
considerato che non risulta allegato il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di cui all'art. 161, comma 2, lettera e);
rilevato che nulla è precisato nella proposta concordataria, così come nel piano allegato (doc. 4), mera fotocopia della prima, e nell'attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, L.F. – trattandosi del resto di tre atti che seguono pedissequamente la stessa impostazione e prendono in esame le medesime voci e problematiche dell'attivo e del passivo concordatario - in relazione ai crediti privilegiati iscritti al passivo concordatario costituiti dai debiti verso professionisti, verso artigiani e verso società cooperative (cfr. tabella pag. 28 della proposta e pag. 25 del piano, situazione patrimoniale concordataria analitica al 25.6.2003 allegati 2 e 3 al piano);
considerato più in generale che la proposta concordataria si fonda su una situazione patrimoniale aggiornata al 25.6.13;
rilevato peraltro che la relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio della società ricorrente chiuso al 31.12.2012 - ultimo bilancio approvato dall'assemblea in data 5.7.13 e depositato nel registro delle imprese in data 11.7.13, ha concluso per l'impossibilità da parte del Collegio di emettere un giudizio sul predetto bilancio per i seguenti motivi: “consegna del bilancio d'esercizio, corredato di nota integrativa e relazione sulla gestione solo in data 27.6.13; le richieste di conferma esterna dei saldi inviate ai clienti e ai fornitori non hanno avuto riscontro in numero sufficiente; le richieste inviate alle banche di conferma ed elencazione dei dati riguardanti i rapporti intrattenuti con la società hanno avuto parziale riscontro; le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al valore netto contabile e non sono state oggetto di alcuna rettifica che ne evidenzi la possibile perdita di valore in ossequio al principio della prudenza ed al principio OIC n. 5; le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al valore netto contabile, fatte salve le “immobilizzazioni in corso ed acconti”, non sono state oggetto di rettifica di valore tali da esporre in bilancio il presumibile valore di realizzo delle stesse; il bilancio evidenzia una ulteriore svalutazione dei crediti per € 1.000.000.= sulla cui determinazione il collegio

ha richiesto documentazione di supporto; il cda ha comunicato che la valutazione dei crediti è stata fatta sulla base dei dati del piano concordatario”;

considerato che conseguentemente il Collegio Sindacale ha concluso per l'impossibilità di esprimere un giudizio anche sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio della “Società Agricola Cooperativa s.c.a.r.l. al 31.12.2012”;

ritenuto che alla luce di tali conclusioni sorgono dubbi sull'attendibilità dei dati inseriti nella situazione patrimoniale e contabile aggiornata al 25.6.13, posta a base della proposta concordataria, dubbi che avrebbero reso necessaria da parte dell'attestatore un accertamento non solo a campione della veridicità dei predetti dati e soprattutto l'allegazione dei documenti comprovanti le indagini svolte ed i risultati conseguiti;

rilevato che le immobilizzazioni immateriali, il cui valore ai fini del piano concordatario, è stato completamente svalutato non sono state oggetto di perizia;

considerato che sia la proposta (pagg.9-10) , sia il piano (pag. 12), sia la relazione ex art. 161, comma 3, L.F. (pagg.11-12) si esprimono nei seguenti termini o, comunque, in termini simili:” Si precisa che alla data del 31.12.2012 tra le immobilizzazioni finanziarie risultava iscritta una caparra a fornitori per € 2.648.892,=. Tale voce si riferisce alle somme versate dalla Società Agricola Cooperativa al Sig. a titolo di caparra confirmatoria/acconto per l'acquisto dell'immobile sito in Via a Camposampiero (PD), come da preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 14 dicembre 2009. Gli amministratori, preso atto della perizia effettuata sull'immobile dall'arch. , che riportava un valore significativamente più basso rispetto il valore residuo del mutuo ipotecario che insiste sullo stesso, hanno ritenuto di non adempiere al preliminare di cui sopra che dunque si è risolto di diritto. A seguito di tale risoluzione, e valutata l'impossibilità di recupero delle somme dal Sig. per incapacienza del patrimonio personale (), gli amministratori hanno ritenuto di svalutare interamente il credito sopra riportato”;

considerato che dall'esame complessivo degli atti emerge quanto segue: la voce in contestazione non risultava affatto iscritta nel bilancio di esercizio 2012 tra le “ immobilizzazioni finanziarie”, bensì tra le “immobilizzazioni materiali” voce “ immobilizzazioni in corso e acconti” nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 per € 2.214.617, mentre è stata completamente svalutata nella corrispondente voce del bilancio di esercizio 2012 per l'importo complessivo di € 2.648.892,00, tenuto conto altresì delle variazioni intervenute nell'esercizio per € 434.275,00 (2214.617+434275), come risulta dalla nota integrativa al bilancio 31.12.2012; il contratto preliminare di vendita è stato stipulato in data 14.12.2009 tra e la Società Agricola Cooperativa ivi rappresentata da

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato al compimento dell'atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3.12.2009; il contratto prevedeva un prezzo di vendita pari ad € 3.000.000,00 da corrispondersi da parte della Cooperativa quanto ad € 30.000.00, a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385, alla stipula del preliminare e quanto ad € 2.970.000,00 all'atto del rogito notarile da stipularsi entro il 31.12.2012 (doc. 2); promissario

venditore è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della società e Consigliere delegato e deve presumersi rivestisse tali cariche o, quanto meno, quella di membro del Consiglio di Amministrazione anche alla data di stipula del predetto preliminare (cfr. visura ordinaria doc. 6), non avendo parte ricorrente prodotto una visura storica, né le delibere di approvazione dei bilanci 2009, 2010 e 2011, le cui note integrative sono firmate da quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

è comunque definito dalla stessa società ricorrente l'artefice della costituzione della società nel 2005 in quanto operante nel settore da circa 30 anni;

gli acconti complessivamente versati dalla Cooperativa al promissario venditore, in contrasto con quanto previsto dal contratto preliminare in oggetto, ammontano ad € 208.117,00 nel 2009, ad € 2.248.325 nel 2010, ad € 2.214.617 nel 2011, per storno per acquisizione cespite, e ad € 2.648.892,00 nel 2012, come risulta dai bilanci corrispondenti e relative note integrative; la perizia di stima effettuata dall'arch. in data 28.1.2013 dell'immobile oggetto del preliminare, su “

incarico del sig. in qualità di legale rappresentante della Società Agricola

Cooperativa ” attribuisce al compendio in oggetto un valore di stima al 27.1.2012 – da intendersi 27.1.13- di € 735.000,00 (allegato 5 al piano); non risulta alcun atto di risoluzione consensuale, né alcuna risoluzione “ di diritto” del contratto preliminare in oggetto ex art. 1457 c.c. in mancanza nel caso di specie dei necessari presupposti; dal parere dell’avv.to relativo alla possibilità di recupero di tutti i crediti commerciali (allegato 6 al piano) si legge tra l’altro che “ gli amministratori a novembre 2012 decidevano, prima di procedere al rogito ed al conseguente esborso di denaro, di procedere ad una puntuale valutazione del compendio immobiliare, anche in considerazione della crisi del settore immobiliare” e che “ preso atto di tale dato – stima arch. di € 735.000,00 – il Presidente e gli amministratori delegati – cioè lo stesso ! – consideravano l’operazione non d’interesse della società, anzi prendevano atto che l’esecuzione del rogito poteva risultare gravemente depauperativa del patrimonio aziendale” - nonostante la società avesse già versato ben € 2.648.892,00 su € 3.000.000, 00! -.” Doveroso sottolineare che l’immobile risulta gravato di due ipoteche per complessivi € 4.000.000,00 per un debito residuo di € 549.489,66 in capo a oltre ad € 1.012.639,00 in capo alla società , quest’ultima non in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, con conseguente escussione certa del privilegio ipotecario, L’operazione in esame, quindi, oltre che particolarmente costosa e soggetta ad evidenti rischi di revocatoria, risultava decisamente in perdita. Di conseguenza si decideva di non procedere con il rogito, lasciando decadere il preliminare”;

ritenuto che in ordine ai fatti di cui sopra, non debitamente evidenziati neppure dall’attestatore, il presente decreto deve essere trasmesso alla Procura della repubblica presso questo Tribunale – sede- per gli accertamenti di propria competenza anche ai sensi dell’art. 236 L.F.;

ritenuto che analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine alla svalutazione dei crediti commerciali operata per € 3.709.859, con un residuo valore di piano pari ad € 20.484,00;

considerato che sul punto nulla è precisato nella proposta, nel piano e neppure nella relazione del professionista ex art. 161, comma 3, L.F.;

considerato invero che solo dall’esame della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.12 e dal parere dell’avvocato , già sopra richiamati, emerge come tra gli altri sono stati interamente svalutati i crediti di € 1.129.715,00 nei confronti del cliente Società Agricola s.s. e di €1.424.690,00 nei confronti del cliente Società Agricola s.s., società agricole di cui sono soci sempre gli amministratori della cooperativa ricorrente () e/o propri congiunti ();

considerato che anche in relazione agli altri crediti non risulta essere stata data puntuale e dettagliata indicazione dei criteri adottati per la loro quantificazione, a parte l’affermazione contenuta nel parere dell’avv.to secondo cui “ in accordo con l’attestatore, dott. , si è deciso, per ora, di non dare corso ad azioni di recupero sotto la soglia di € 10.000,00 per evitare sproporzione tra costi/benefici”;

considerato che parimenti nessuna specificazione e spiegazione è stata data in ordine alla completa svalutazione della somma di € 16.500,00, inserita nella voce “ crediti diversi”, dal momento che la proposta, il piano e l’attestatore si limitano ad affermare che si tratta di un anticipo a un fornitore (quale?) relativo all’acquisto di un macchinario, per il quale, successivamente la società ha stipulato un contratto di leasing, anticipo poi non restituito e difficilmente recuperabile;

rilevato che non è chiaro a quanto ammonti il fondo spese per la presentazione del concordato - € 41.600,00 (tabella 28 proposta) o € 31.200 (pag. 22 relazione 161, 3 comma, L.F.)- e a quali compensi si riferisce la parte in privilegio e corrispondentemente la parte in prededuzione;


considerato infine l’inammissibilità della richiesta autorizzazione ex art. 167 L.F. di pagamento delle ritenute su lavoratori autonomi pendenti alla data di presentazione del presente piano, di cui non è specificato né l’ammontare né il periodo di riferimento;

ritenuto pertanto che in considerazione ai molteplici rilievi sopra svolti deve essere fissata udienza ex art. 162 L.F., nonché disposta la trasmissione del presente decreto alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale – sede- per gli accertamenti e le valutazioni di competenza

P.Q.M.

Fissa ex art. 162 L.F. l'udienza del 3.10.13 ad ore
dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Procura della Repubblica – sede -
Si comunichi
Padova, li 18.7.13

Il Presidente
(dott.ssa C. Santinello)



Fallimenti e Società.it